

Prot. n. 96/C/2017

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 18 aprile 2017

IMPORTANTE

Oggetto: **Cassa Integrazione Guadagni – CIG –
Spetta all'INPS acquisire i dati meteo**

Il primo febbraio scorso le parti sociali dell'edilizia avevano inviato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'allegata lettera congiunta relativa a tre temi di interesse del settore in materia di Cigo.

Si trattava del discusso obbligo per le imprese di allegare i bollettini meteo nell'ipotesi di cassa per eventi metereologici, della parificazione dell'aliquota Cig apprendisti impiegati a quella degli operai, immediatamente contestata dall'Ance nonché, per i lavoratori, della prescritta anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dalla cassa.

Il Ministero, con l'allegata risposta, inviata anche all'Inps, concorda con quanto richiesto dalle parti sociali relativamente ai primi due punti.

Infatti, per quanto concerne i bollettini metereologici, fermo restando l'onere di autocertificazione da parte delle imprese, ritiene opportuno che l'Inps acquisisca di ufficio detti bollettini rilasciati da organi accreditati.

Anche in merito al secondo punto, il dicastero ritiene che la normativa vigente disponga una differente aliquota Cig, a seconda che l'apprendista svolga le mansioni di operaio o di impiegato.

Resta ancora insoluto, invece, il criterio di misurazione dell'anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni, per gli operai interessati alla Cigo.


Infatti, su tale aspetto, il Ministero ritiene che laddove il cantiere di riferimento sia almeno di 30 giorni (criterio necessario per identificare lo stesso in unità produttiva), l'anzianità dovrà essere verificata in base all'effettivo lavoro espletato nella unità produttiva stessa.

Nell'ipotesi in cui il cantiere per il quale sia stata presentata istanza di Cigo abbia durata inferiore a 30 giorni, *"l'unità produttiva di riferimento" resta la sede dell'impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro.*

Su tale ultimo aspetto verrà fornito un ulteriore approfondimento, in quanto le indicazioni ministeriali non sciolgono definitivamente le riserve.

Resta ferma comunque l'azione associativa, anche assieme alle altre parti sociali, finalizzata a modificare in ogni caso tale ultimo aspetto che si ritiene gravoso e inappropriate nell'ambito delle dinamiche proprie del settore edile.

Cordialità

ANCE | RAGUSA

Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)